

**Oggetto:** Linee Guida per la Formazione specialistica degli avvocati.

**Mittente:** "Presidenza C.N.F." <presidenza@consigionazionaleforense.it>

**Data:** 08/05/2023, 17:11

**A:** coa <coa@consigionazionaleforense.it>, ass specialistiche  
<ass.specialistiche@consigionazionaleforense.it>

*Ill.mi Signori*

- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
  - PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI SPECIALISTICHE
- MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE

**OGGETTO:** Linee Guida per la Formazione specialistica degli avvocati.

Per incarico del Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Giovanna Ollà, si trasmette la nota in oggetto, corredata del relativo allegato.  
Con i migliori saluti  
*Oscar De Tommasi*



**Consiglio Nazionale Forense**

**Presidenza**

tel. +39.06.977488

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso.

L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).

— Allegati: —

Nota a COA e Associazioni specialistiche - Linee Guida  
Formazione specialistica avvocati (8-5-2023).pdf 147 kB

ALLEGATO - Linee Guida per la Formazione specialistica  
degli avvocati.pdf 971 kB

- 9 MAG, 2023

PERVENUTO IL .....  
PROT. N. 2248/2023





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Consigliere Segretario  
Avv. Giovanna Ollà*

Roma, 8 maggio 2023

*Ill.mi Signori*

- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI  
SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE

via e-mail

**OGGETTO: Linee Guida per la Formazione specialistica degli avvocati.**

*Ill.mi Presidenti, Cari Colleghi,*

Vi trasmetto in allegato alla presente le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica emanate dalla commissione permanente di cui all'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, modificato dal decreto 1° ottobre 2020, n. 163.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
*Avv. Giovanna Ollà*

Allegati: n. 1 c.s.



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**COMMISSIONE PERMANENTE**  
**PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA**  
**DEGLI AVVOCATI**

---

**LINEE GUIDA**  
**PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA**  
**DEGLI AVVOCATI**

---

2023

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

3. Il comitato scientifico.....p. 22
4. Il comitato di gestione .....p. 22

### CAPITOLO III

#### LE SPECIALIZZAZIONI

1. Singole specializzazioni: le trentasei materie .....p. 24
2. La distinzione tra i «settori» e gli «indirizzi» .....p. 26

### CAPITOLO IV

#### OBIETTIVI FORMATIVI E METODOLOGIE DIDATTICHE

1. Le finalità generali dei corsi di specializzazione .....p. 28
2. Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento .....p. 28
3. Le metodologie didattiche alla luce delle migliori prassi in materia ..p. 30

### CAPITOLO V

#### DURATA DEL CORSO, STRUTTURA E PROGRAMMI DIDATTICI

1. Durata, struttura e modalità di erogazione del corso .....p. 32
2. L'articolazione della didattica e i contenuti dei programmi .....p. 33
3. Esempio di programma didattico .....p. 35

### CAPITOLO VI

#### IL CORPO DOCENTE E I MATERIALI DI STUDIO

1. Il corpo docente .....p. 36
2. I materiali di studio .....p. 37

### CAPITOLO VII

#### LE ESERCITAZIONI PRATICHE

1. *Learning by doing*: il ruolo delle esercitazioni pratiche nel percorso formativo .....p. 39
2. Tipologie di esercitazioni pratiche .....p. 39

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

**CAPITOLO I****LE FONTI**

**SOMMARIO: I. La l. 31 dicembre 2012, n. 247.** – 1. Il titolo di “avvocato specialista” e le sue finalità. – 2. Le regole di base poste dall’art. 9 l. n. 247 del 2012. – 3. Gli elenchi degli avvocati specialisti. – **II. Il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, modificato dal d.m. 1° ottobre 2020, n. 163.** – 4. Uno sguardo d’insieme. – 5. Le specializzazioni. – 6. La competenza del Consiglio nazionale forense al conferimento del titolo e i due presupposti di base. – 7. Gli elenchi. – 8. La frequenza di un corso di specializzazione negli ultimi cinque anni come primo requisito per l’attribuzione del titolo. – 9. I corsi di specializzazione: l’organizzazione scientifica e quella amministrativa. – 10. *Segue:* la predisposizione e l’approvazione ministeriale dei programmi didattici. – 11. *Segue:* la durata, le lezioni e le materie del corso. – 12. *Segue:* i docenti. – 13. *Segue:* le prove intermedie e la prova finale. – 14. *Segue:* i costi. – 15. I corsi e le scuole di alta formazione per la conservazione del titolo di avvocato specialista (c.d. formazione continua). – 16. L’illecito disciplinare.

**I. La l. 31 dicembre 2012, n. 247.****1. Il titolo di “avvocato specialista” e le sue finalità.**

1.1. L’esigenza di una disciplina dell’offerta dei servizi legali si era negli anni resa pressante, a fronte dell’alto numero degli iscritti all’albo e della difficoltà per la clientela di individuare i professionisti più preparati nelle questioni da risolvere.

A tale esigenza ha risposto l’art. 9 l. 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*), intitolato «*Specializzazioni*», il quale contempla la figura dell’avvocato munito dell’approfondita preparazione su di una specifica materia, attestata dal titolo di «*specialista*», che è suo diritto «*ottenere e indicare*».

1.2. Il fine primario della regolamentazione *ad hoc* risiede – mutuando le parole del Consiglio di Stato (parere n. 3185/2019) «*nella necessità di colmare il gap tra offerta e domanda*», che costituisce «*una delle principali ragioni della regolamentazione della specializzazione. I fenomeni innovativi riguardanti l’offerta dei servizi legali, con crescente rilievo dell’innovazione tecnologica, rendevano necessario un intervento regolatorio che riguardasse non solo i contenuti ma anche le modalità tecnologiche di offerta di tali servizi (OCSE)*».

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

corsi, definiti «*di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista*»; al riguardo, va precisato che l'art. 7, comma 1, d.m. 12 agosto 2015, n. 144 stabilisce che i percorsi formativi consistano in corsi di specializzazione organizzati dai dipartimenti o dalle strutture di raccordo, ivi indicate;

c) quanto alla seconda, il riconoscimento della comprovata esperienza professionale richiede un'anzianità di iscrizione all'albo (ininterrottamente e senza sospensioni) di otto anni e l'attività nello specifico ambito (in modo assiduo, prevalente e continuativo) negli ultimi cinque anni;

d) l'attribuzione del *titolo* di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai predetti corsi e dei titoli comprovanti l'esperienza professionale spetta al Consiglio nazionale forense, che ha anche il potere di *revocare* il titolo di specialista;

e) in ogni caso, il titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale;

f) gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo e specificazioni;

g) il regolamento ministeriale è chiamato a indicare ogni concreta modalità, al fine: dell'ottenimento del titolo (comma 1), sia quanto allo svolgimento del percorso formativo (comma 3), sia con riguardo ai parametri e criteri di valutazione della previa attività professionale in uno dei settori di specializzazione (comma 5); nonché dei presupposti per la revoca del titolo di specialista (comma 6).

2.2. In definitiva, per quello che specificamente interessa le presenti *Linee guida*, i punti qualificanti tratti dal citato art. 9, anche come integrato dall'art. 7 d.m. n. 144 del 2015, riguardano l'organizzazione dei percorsi, a cura dei dipartimenti o delle strutture di raccordo degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute, mediante corsi di alta formazione specialistica; la necessità di convenzioni da stipulare, all'uopo, con il Consiglio nazionale e i consigli dell'ordine; la valutazione finale, all'esito del corso, circa la sua idoneità ad aver legittimato l'acquisizione del titolo di specialista; la revocabilità di questo.

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

qui alle lettere minuscole dell'alfabeto quelle maiuscole, per evitare confusione con le ulteriori partizioni interne):

- A) diritto civile, suddiviso in:
  - a) diritto successorio;
  - b) diritti reali, condominio e locazioni;
  - c) diritto dei contratti;
  - d) diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni;
  - e) diritto agrario;
  - f) diritto commerciale e societario;
  - g) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica;
  - h) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;
  - i) diritto dell'esecuzione forzata;
  - l) diritto bancario e dei mercati finanziari;
  - m) diritto dei consumatori;
- B) diritto penale, distinto in:
  - a) diritto penale della persona;
  - b) diritto penale della pubblica amministrazione;
  - c) diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia;
  - d) diritto penale dell'economia e dell'impresa;
  - e) diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;
  - f) diritto dell'esecuzione penale;
  - g) diritto penale dell'informazione, di *internet* e delle nuove tecnologie;
- C) diritto amministrativo, suddiviso in:
  - a) diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;
  - b) diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali;
  - c) diritto dell'ambiente e dell'energia;
  - d) diritto sanitario;
  - e) diritto dell'istruzione;
  - f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
  - g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;
  - h) contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico;
- D) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- E) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

*Consiglio, designati dal Consiglio stesso», che a sua volta può delegare i suoi componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.*

6.2. Come si è anticipato, due sono i distinti presupposti per il conferimento del titolo, in coerenza col disposto della legge professionale: il c.d. percorso formativo e la c.d. comprovata esperienza professionale maturata.

6.3. Nel prosieguo, ci si occuperà solo della prima modalità.

6.4. L'art. 14 del Regolamento ha previsto una disposizione transitoria, permettendo di ottenere il titolo al professionista che, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento del 2015 (14 novembre 2015: art. 16, entrata in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella G.U., avvenuta il 15 settembre 2015), avesse conseguito l'attestato di frequenza a un corso almeno biennale «*di alta formazione specialistica*», avente i medesimi caratteri di quelli previsti dall'art. 7, comma 12, del Regolamento e organizzato da un'università, dal CNF, da un consiglio dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.

L'opportunità era data anche a chi avesse conseguito l'attestato di frequenza a un corso ancora *in fieri* alla data di entrata in vigore del regolamento, purché iniziato comunque prima.

Restava peraltro, in ogni caso, la necessità di sostenere una prova scritta e orale.

## **7. Gli elenchi.**

7.1. Il regolamento ribadisce il precetto, già contenuto nell'art. 15, comma 1, lett. c), l. n. 247 del 2012, per il quale i consigli dell'ordine formano e aggiornano gli elenchi degli avvocati specialisti e che essi siano suddivisi in base ai «*settori di specializzazione*».

7.2. Il secondo periodo dell'art. 5 del Regolamento, frutto delle modificazioni apportate dal d.m. n. 163 del 2020, prevede: «*L'avvocato specialista può chiedere che nell'elenco siano specificati l'indirizzo o gli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore*».



## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

- siano organizzati dai dipartimenti universitari o dalle strutture di raccordo di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), l. 30 dicembre 2010, n. 240, degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'elenco del Ministero dell'istruzione;

- l'organizzazione dei corsi sia oggetto di apposite «convenzioni», che il CNF o i consigli dell'ordine stipuleranno con i dipartimenti e le strutture; a tal fine, il primo è facoltizzato e i secondi sono obbligati alla previa intesa con le associazioni specialistiche di avvocati maggiormente rappresentative, di cui all'art. 35, comma 1, lett. s), l. 31 dicembre 2012, n. 247;

- le convenzioni debbano prevedere l'istituzione di un «comitato scientifico» e di un «comitato di gestione», dei quali la composizione e il funzionamento sono indicati nel regolamento (il quale ha cura di accentuare, nel primo, il peso della componente universitaria e, nel secondo, quello delle associazioni forensi).

### **10. Segue: la predisposizione e l'approvazione ministeriale dei programmi didattici.**

10.1. Essenziale al buon esito del percorso formativo è la predisposizione di adeguati programmi didattici.

10.2. A tal fine, l'art. 7 del Regolamento detta criteri generali, funzioni e ruoli, così suddivisi:

i) la commissione permanente presso il Ministero fissa le «linee generali» dei programmi didattici dei corsi di formazione specialistica, tenuto conto delle «migliori prassi in materia»;

ii) il comitato scientifico predispose il «programma dettagliato» del corso di formazione specialistica, «con l'indicazione delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti», sempre «tenendo conto» delle predette linee generali;

iii) il comitato di gestione delibera il programma didattico;

iv) il programma deve essere approvato dal Ministero della giustizia, allo scopo di verificarne la conformità al regolamento e alle linee generali elaborate dalla commissione permanente, la quale formulerà la sua «proposta» riguardo ai singoli programmi;

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

*specializzazione»* (art. 7, comma 3, interpolazione frutto dell'ultimo decreto);

- il programma possa prevedere anche *«materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale»* (art. 7, comma 8);

- per gli àmbiti di specializzazione interni ai settori del diritto civile, penale e amministrativo, il corso obbligatoriamente *«prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore»* (art. 7, comma 12-bis, del Regolamento, inserito dal d.m. n. 163 del 2020).

## **12. Segue: i docenti.**

12.1. Essenziale per il buon esito del percorso formativo è la composizione del corpo docente, che impartisca gli insegnamenti previsti.

12.2. A tal fine, l'art. 7 del Regolamento prevede, dettando criteri generali, che il corpo docente sia a *«composizione mista ed adeguata qualificazione»* (art. 7, comma 12, lett. b) e che venga individuato *«esclusivamente»* tra le seguenti categorie:

- professori universitari di ruolo;
- ricercatori universitari;
- avvocati *«di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori»*;
- magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità;
- esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse, unicamente *«per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale»*.

## **13. Segue: le prove intermedie e la prova finale.**

13.1. La prova intermedia va organizzata almeno in numero di una, sia scritta che orale, al termine del primo anno (art. 7, comma 12, lett. e).

13.2. Del pari, è prevista una prova, da ritenere finale, al termine del secondo anno di corso, scritta e orale, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato (art. 7, comma 12, lett. e).

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

forensi specialistiche maggiormente rappresentative (art. 10 del Regolamento).

15.3. Il titolo si conserva, pertanto, sempreché sia avvenuta la partecipazione *«in modo proficuo e continuativo»* a tali scuole e corsi di alta formazione, nello specifico settore di specializzazione: è richiesto un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno (art. 10 del Regolamento).

15.4. Per la verità, l'art. 11 del Regolamento contempla una modalità di conservazione del titolo che (nonostante l'apparente diversa lettera dell'art. 9) prescinde del tutto da qualsiasi corso o scuola di formazione, e che consiste nello stesso *«esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione»* avvenuto *«in modo assiduo, prevalente e continuativo»*; salvo, peraltro, prevedere poi dieci incarichi per anno (nel d.m. originario del 2015 erano quindici), derogabili verso il basso.

15.5. In modo conseguente, l'art. 12 del Regolamento prevede la revoca del titolo di avvocato specialista da parte del CNF, fra l'altro, nelle ipotesi di:

*a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;*

*b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione» della perdurante attività specializzata.*

Alle precedenti si aggiunge l'ipotesi, anche su segnalazione di terzi o d'ufficio da parte del CNF, *«di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione»*.

15.6. La revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente, decorsi due anni dalla revoca al momento della domanda (art. 10, comma 5, del Regolamento).

## **16. L'illecito disciplinare.**

16.1. L'originario art. 2, comma 3, d.m. n. 144 del 2015 prevedeva: *«Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito»*.

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

formativo o per accertata comprovata esperienza, integra l'illecito deontologico di cui all'art. 36, comma 1, Codice Deontologico Forense, sanzionato con l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da 6 a 12 mesi.

La gravità della sanzione è conseguenza della mancanza, in capo all'avvocato, di un requisito di competenza, all'evidenza riconosciuto e dato dal titolo di specialista, richiesto dall'assistito (si pensi a una pubblica amministrazione) per lo svolgimento di un incarico e mendacemente affermato come sussistente.

La specializzazione è, anche sotto il profilo deontologico, un requisito posto nell'interesse della parte assistita, che dovrà poter fare affidamento, nella scelta del professionista, sull'effettività di un titolo di dichiarata specifica competenza in un settore o indirizzo.

16.3. Analogamente, con la medesima *ratio* di tutela dell'affidamento della collettività, commette l'illecito disciplinare di cui all'art. 35, comma 1, Codice Deontologico Forense l'avvocato che, con *qualsiasi mezzo di comunicazione*, si dichiara specializzato, in assenza di conseguimento del relativo titolo.

La norma impone, infatti, un dovere di informazione sull'attività professionale, rispondente, secondo i principî generali di cui all'art 10 l. 247 del 2012, ai doveri di verità e correttezza, sanzionando promozioni autoreferenziali ingannevoli e captatorie. In questo senso la liceità dell'informazione è valutata non in ragione del veicolo, ma esclusivamente per l'oggetto e per il contenuto della comunicazione data.

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

altro verso, elaborare criteri di natura generale, soprattutto relativi alla metodologia didattica da impiegare per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi, anche come evincibili dallo studio delle migliori prassi in materia.

1.6. Il presente documento ha tenuto conto delle proposte pervenute al CNF dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative inserite nell'elenco di cui al regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 4, *Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative che istituisce e disciplina l'elenco delle associazioni maggiormente rappresentative, in attuazione dell'1, comma 3 della legge n. 247/2012.*

1.7. Gli obiettivi prefissati dalla legge e dalla fonte secondaria impongono di tenere aggiornate le *Linee guida*, man mano che si possano presentare questioni nuove o che richiedano una migliore regolamentazione.

## **2. I soggetti organizzatori dei corsi.**

2.1. I percorsi formativi debbono consistere in corsi di specializzazione che, previa apposita sottoscrizione di convenzione che «assicuri il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore e nell'indirizzo di specializzazione» (art. 7, comma 3, del Regolamento) possono essere organizzati:

- dai *dipartimenti* o dalle strutture di raccordo di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), l. 30 dicembre 2010, n. 240, degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione e dal CNF, anche di intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s), l. 31 dicembre 2012, n. 247 (ciò per il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 7);

- dai *dipartimenti* o dalle strutture di raccordo di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), l. 30 dicembre 2010, n. 240, degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione e dai COA d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art.

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

coordinatore. In assenza di indicazioni sul punto (cfr. art. 7, comma 6, del Regolamento), deve ritenersi che gli altri due membri sia nominati dalle istituzioni universitarie. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.

4.2. I componenti del comitato di gestione possono essere individuati esclusivamente tra:

- professori universitari di ruolo;
- ricercatori universitari;
- avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;
- magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione.

4.3. Il comitato di gestione:

- cura l'organizzazione complessiva dei corsi di specializzazione;
- nomina i docenti tra quelli proposti dal Comitato scientifico;
- d'intesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione stesso e al comitato scientifico;
- assume ogni altra determinazione utile per il corretto svolgimento dei corsi.

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

*Il Ministero della Giustizia ha modificato il decreto ministeriale riformando sia la parte concernente la definizione delle specializzazioni sia quella riguardante lo svolgimento del colloquio.*

*Le censure riguardanti le modalità di definizione delle specializzazioni, riconosciute fondate anche dal Consiglio di Stato, concernevano i criteri di identificazione dei settori, ravvisando ad esempio l'esistenza di una asimmetria tra le specializzazioni in diritto civile e quelle riguardanti il diritto amministrativo ed il diritto penale. Affermava il Consiglio di Stato, richiamando la pronuncia del T.A.R.: "Il T.A.R. ha ritenuto la suddivisione delle specializzazioni palesemente irragionevole e arbitraria nonché illogicamente omissiva di determinate discipline giuridiche, e la sentenza resiste alle critiche che sono mosse con l'appello. Come osserva il parere del C.N.F., l'elenco prende le mosse dalla tripartizione tradizionale fra diritto civile, penale e amministrativo. Tuttavia, esso poi dilata ampiamente il primo settore e non introduce nessuna differenziazione nell'ambito degli altri, laddove è ben noto che quanto meno il diritto amministrativo conosce sotto-settori autonomi nella pratica, nella dottrina e nella didattica, che – al pari di quelli del diritto civile – meriterebbero di essere considerati settori autonomi di specializzazione; mentre, per converso, appare discutibile, in termini di ragionevolezza, l'analitica suddivisione per il diritto civile. In altri termini, la previsione regolamentare presenta una intrinseca incoerenza laddove sembra prescegliere criteri simmetricamente diversi nella individuazione delle articolazioni interne ai settori".*

*Puntualizzava il Consiglio di Stato di non volere sindacare nel merito le scelte del regolatore "ma di vagliarne la coerenza e la sostenibilità rispetto al metro della logicità e della ragionevolezza; vaglio che, come detto, non può che avere esito negativo.". Il Consiglio di Stato invitava dunque ad un profondo ripensamento della disciplina, adottando parametri che rispettassero i criteri di effettività, congruità e ragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5575/2017). [...]*

*Con il nuovo testo i menzionati tre settori sono stati ulteriormente suddivisi in indirizzi di specializzazione, rilevanti sia ai fini dei percorsi formativi sia ai fini dell'acquisizione del titolo per comprovata esperienza, e non anche gli ulteriori settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 1. Il legislatore non ha tuttavia ritenuto utile proporre sotto-settori o indirizzi afferenti agli altri settori di specializzazione, connotati da una più evidente omogeneità di contenuti e profili applicativi. [...]*

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

ognuno; al contrario che nelle successive branche, già sufficientemente delineate.

2.3. Il diverso peso specifico di settori e indirizzi è confermato dal disposto dell'art. 7, comma 12-bis, d.m. n. 144 del 2015, inserito dal d.m. n. 163 del 2020, secondo cui: «*Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore*».

E invero, se il corso biennale in diritto civile, in diritto penale o in diritto amministrativo ha sempre un secondo anno con indirizzo, vuol dire che ci si specializza necessariamente in un indirizzo, al fine del conseguimento del titolo nel settore civile o penale o amministrativo.

2.4. Dal combinato disposto normativo, deriva dunque che:

*i) l'avvocato può essere specialista sino a due settori;*

*ii) quanto, però, ai macro-settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo, ossia le lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 1, del Regolamento, l'avvocato potrà ottenere, per ogni singolo settore, un numero massimo di specializzazioni in tre distinti indirizzi;*

*iii) i tre macro-settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo, ossia le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3, del Regolamento, possono concorrere tra loro solo mediante gli indirizzi, nel senso che si può ottenere, ad esempio, una specializzazione in almeno un indirizzo del diritto civile e una in almeno un indirizzo del diritto penale (ad es.: *diritto commerciale e societario* per il diritto civile e *diritto penale dell'economia e dell'impresa* per il diritto penale);*

*iv) è ammessa anche l'opzione per due diverse materie, di cui una all'interno di un macro-settore e l'altra afferente uno dei settori ordinari (ad es.: *diritto del lavoro*, come settore autonomo, e *diritto del pubblico impiego*, per il diritto amministrativo; *diritto tributario*, come settore autonomo, e *contabilità* per il diritto amministrativo).*



## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

processuale, con riferimento all'ordinamento interno nonché alla prospettiva internazionale ed europea.

2.2. Tali obiettivi formativi di carattere generale debbono essere posti in stretta correlazione con le aspettative di apprendimento e di acquisizione di specifiche capacità, concernenti e caratterizzanti il titolo di avvocato specialista.

2.3. I risultati di apprendimento, nella specie, dovranno avere riguardo anzitutto all'acquisizione di conoscenze teoriche avanzate, anche interdisciplinari, e del corretto metodo giuridico in rapporto ai singoli settori di specializzazione (e, se del caso, ai singoli indirizzi) mediante la partecipazione alle lezioni, la discussione individuale o di gruppo di casi pratici, esercitazioni scritte e simulazioni di procedimenti giudiziari ed extragiudiziari (per queste ultime, anche acquisendo la conoscenza delle tecniche di negoziazione e di mediazione).

In tale contesto, importanza adeguata dovrà rivestire l'analisi delle previsioni del *Codice deontologico forense*, in particolar modo per quanto attiene al contegno dell'avvocato in sede giudiziale e in sede stragiudiziale, con la parte assistita o cui si presta consulenza, con la controparte, con il giudice, con i colleghi e con i terzi in genere.

Del pari, gli specializzandi dovranno acquisire la capacità di applicare le conoscenze sotto il profilo pratico, con particolare riferimento alla risoluzione di questioni e casi, anche a carattere complesso.

Dette conoscenze e la capacità di farne corretta applicazione dovranno essere accertate mediante l'espletamento di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso (*infra*, cap. VIII).

2.4. Tra i risultati di apprendimento attesi, viene altresì in rilievo lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di analisi e giudizio da parte degli specializzandi, i quali rafforzeranno le proprie abilità nell'esaminare e vagliare criticamente la normativa nazionale, internazionale ed europea, nonché gli istituti giuridici di riferimento e i rilevanti indirizzi dottrinali e giurisprudenziali, così individuando le corrette soluzioni ai problemi e ai casi prospettati.

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

esperienziale, se possibile altresì sfruttando il potenziale di risorse *online*, applicazioni e tecnologie dedicate alla didattica).

3.4. Quanto alle metodologie didattiche tradizionali, il Regolamento chiarisce che non meno di 100 ore (art. 7, comma 12, lett. c) dovranno essere dedicate alla didattica frontale, basata sul trasferimento delle conoscenze dal docente ai discenti. Per assicurare l'interattività nel processo di apprendimento e la partecipazione attiva degli specializzandi, dovranno prevedersi momenti di discussione e confronto con il docente, in forma individuale e di gruppo. Inoltre, all'interno dei programmi dovrà essere dedicato un congruo numero di ore di lezione ad attività di carattere pratico, finalizzate a sviluppare e testare la capacità di applicare le conoscenze acquisite: in particolare, analisi e risoluzione di quesiti e casi, esercitazioni, simulazioni processuali, redazione di atti e pareri, in forma individuale o di gruppo.

3.5. Avuto riguardo all'impiego di metodologie didattiche di tipo innovativo, focalizzate su una maggiore autonomia dei discenti in relazione al processo di apprendimento, dovranno essere altresì integrate nei programmi attività che favoriscano l'acquisizione di conoscenze e competenze attraverso azioni, coinvolgimento diretto ed esperienze: il riferimento è a laboratori (ad es. anche con la partecipazione di esperti in materie non giuridiche, *workshop*, *flipped classroom*, presentazioni e *test* sugli argomenti di lezione, se del caso anche facendo ricorso ad applicazioni e piattaforme digitali dedicate alla didattica.

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

materie, dovranno essere trattati anche i profili processualistici della materia insegnata (es. il rito del lavoro).

1.4. Quanto alle modalità di erogazione, le lezioni si possono svolgere: in presenza, a distanza con modalità telematiche, ovvero in modalità mista.

1.5. Nel caso di *lezioni in presenza*, gli organizzatori del corso, per il tramite del comitato di gestione di cui al comma 9 dell'art. 7 del Regolamento, devono garantire la presenza nella sede esterna di un *tutor*, anche per il rilevamento delle presenze.

1.6. Nel caso di *lezioni a distanza* con modalità telematiche, gli organizzatori del corso, per il tramite del comitato di gestione di cui al comma 9 dell'art. 7 del Regolamento, devono garantire:

a) la presenza nella sede esterna di un *tutor*, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consenta ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale;

b) che la piattaforma utilizzata assicuri il *report* di ingresso e uscita dalle aule virtuali, con una preventiva identificazione degli specializzandi ai quali devono essere fornite credenziali personali.

1.7. Nel caso di lezioni in *modalità mista*, gli organizzatori del corso, per il tramite del comitato di gestione di cui al comma 9 dell'art. 7 del Regolamento, devono garantire il rispetto congiunto delle previsioni di cui ai commi che precedono.

## **2. L'articolazione della didattica e i contenuti dei programmi.**

2.1. Nel rispetto della struttura e delle caratteristiche generali, sopra delineate, per una migliore organizzazione dell'attività didattica i corsi dovranno prevedere una suddivisione per aree tematiche e argomenti, sotto forma di moduli formativi, evitando la frammentazione della didattica.

La durata dei singoli moduli formativi sarà parametrata al carico di studio previsto per ciascuno, nonché avrà riguardo, per i singoli settori di specializzazione, alla rilevanza didattica dei temi e argomenti trattati.

Nell'impostazione del percorso formativo attraverso l'opportuno ricorso anche alle differenti metodologie didattiche (*supra*, cap. IV, § 3),

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

- logica e ragionamento giuridico;
- interpretazione (es. legge, negozio, sentenza);
- ricerca legale;
- scrittura giuridica (tecniche di redazione di atti e pareri);
- linguaggio giuridico;
- tecniche di argomentazione e discussione (*ars oratoria*).

2.4. I programmi dei corsi potranno altresì prevedere, nel rispetto del limite di un quinto del totale sopra richiamato, materie non giuridiche più strettamente funzionali al settore di specializzazione (e, ove pertinente, all'indirizzo): ad es., per il settore del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, elementi di psicologia forense; per l'indirizzo di specializzazione del diritto penale dell'economia e delle imprese, elementi di organizzazione o di contabilità aziendale; etc.

### 3. Esempio di programma didattico.

3.1. Alla luce di quanto illustrato, si riporta a seguire, a titolo esemplificativo, un possibile schema di programma didattico.

	<b>Primo anno (Parte generale – 100 ore)</b>
Base	- Deontologia e ordinamento professionale (I) - Scrittura giuridica (atti) - Ricerca legale (I)
Caratterizzanti (Suddivisione in moduli)	- Diritto sostanziale - Diritto processuale (sulla base delle caratteristiche delle singole materie)
Trasversali	- Logica e ragionamento giuridico - Interpretazione (es. legge, negozio, sentenza)
	<b>Secondo anno (Parte speciale – 100 ore)</b>
Base	- Deontologia e ordinamento professionale (II) - Scrittura giuridica (pareri) - Ricerca legale (II)
Caratterizzanti	- Diritto sostanziale (suddivisione in moduli)* - Materie non giuridiche
Trasversali	- Linguaggio giuridico - Tecniche di argomentazione e discussione ( <i>ars oratoria</i> )
<small>* Per i settori di specializzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) [diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo], materie dedicate alla specializzazione in uno degli indirizzi del settore; per i settori di specializzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. da d) a o) [diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; diritto internazionale; diritto dell'Unione europea; diritto dei trasporti e della navigazione; diritto della concorrenza, diritto dell'informazione, dell'informatica e della protezione dei dati personali; diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; tutela dei diritti umani e protezione internazionale; diritto dello sport], approfondimento di temi afferenti al settore di specializzazione.</small>	

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

- deve trattare l'argomento inquadrando una prima parte di carattere generale, con riferimenti sia di natura dottrinale che giurisprudenziale, e una seconda parte di natura eminentemente pratica;

- non deve limitarsi alla semplice lezione frontale, ovvero a un mero trasferimento di conoscenze teoriche, ma deve dare concretezza ai principi giuridici illustrati mediante analisi di casi, esercitazioni e varie attività pratiche, stimolando la risoluzione delle questioni da parte dei discenti, nel confronto con la loro esperienza professionale.

## **2. I materiali di studio.**

2.1. A supporto della didattica e per il raggiungimento degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi, dovranno essere individuati e indicati agli specializzandi adeguati materiali di studio relativi ai temi e agli argomenti affrontati durante il corso.

2.2. La scelta dei materiali didattici dovrà essere effettuata anche alla luce delle metodologie didattiche di riferimento. Potranno essere indicati, pertanto, sia materiali che supportino la didattica tradizionale, all'esito delle lezioni frontali e delle diverse tipologie di esercitazioni pratiche, sia materiali e risorse utili a favorire l'apprendimento in chiave esperienziale.

2.3. Al riguardo, vengono in considerazione i materiali che costituiscono un consolidato supporto allo studio nell'ambito dei percorsi di specializzazione: ad es. libri e manuali, articoli in rivista, sentenze e relative note di commento, letture di approfondimento, dispense, casi, *slides*, schemi per la corretta impostazione di atti e pareri.

2.4. Del pari, deve farsi menzione anche di materiali che possono essere funzionali all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze: filmati e video, *podcast* e in generale risorse digitali, oltre, eventualmente, a tipologie ulteriori di materiali didattici impiegate nei settori di riferimento (ad es. per materie non giuridiche).

2.5. I materiali didattici dovranno essere indicati – e, se del caso, messi a disposizione degli specializzandi attraverso le modalità più opportune (ivi compreso l'utilizzo di modalità digitali e piattaforme di *elearning* in uso ai soggetti organizzatori dei corsi) – con cadenza

## CAPITOLO VII

### LE ESERCITAZIONI PRATICHE

SOMMARIO: 1. *Learning by doing*: il ruolo delle esercitazioni pratiche nel percorso formativo. – 2. Tipologie di esercitazioni pratiche.

#### **1. *Learning by doing*: il ruolo delle esercitazioni pratiche nel percorso formativo.**

1.1. La previsione di esercitazioni pratiche è un elemento imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento nell'ambito dei corsi di specializzazione. In particolare, introdurre nel programma un congruo numero di ore di attività a carattere avanzato, che consentano agli specializzandi di mettere in pratica, testare e migliorare, in via applicata ed esperienziale, le conoscenze e competenze acquisite, rappresenta una *best practice* e un pilastro dell'apprendimento attivo cui i corsi debbono essere informati. L'apprendimento che ha luogo attraverso il *learning by doing* e il coinvolgimento diretto del discente potenzia, integra e completa l'apprendimento di tipo teorico, consentendo di soddisfare i più elevati *standard* formativi e di qualificazione professionale.

Naturalmente, l'approccio casistico avrà sempre cura di seguire a un inquadramento teorico completo e approfondito sui singoli temi e sui profili più generali, onde evitare che si traduca nella asistematicità dei contenuti appresi.

#### **2. Tipologie di esercitazioni pratiche.**

2.1. Nel quadro metodologico delineato, si dovranno dunque prevedere, a complemento della didattica frontale, attività che favoriscano l'apprendimento derivante dal metodo induttivo, utilizzando le conoscenze acquisite in relazione a concrete questioni da affrontare e da risolvere, secondo la migliore interpretazione e applicazione del diritto positivo.

Pertanto, ciascun corso dovrà inderogabilmente prevedere un congruo numero di ore dedicate alle esercitazioni a carattere pratico,

## CAPITOLO VIII

### LE PROVE E L'ESAME FINALE

SOMMARIO: 1. Le modalità di valutazione in generale. – 2. Le prove infrannuali. – 3. Le prove alla fine di ciascun anno.

#### **1. Le modalità di valutazione in generale.**

1.1. Per verificare il livello di acquisizione delle conoscenze da parte degli specializzandi e i progressi di apprendimento, debbono essere previste apposite prove durante il corso.

1.2. La normativa richiede che gli specializzandi siano sottoposti ad *«almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso»* volta ad accertarne l'adeguato livello di preparazione (art. 7, comma 12, del Regolamento). Occorrerà, dunque, organizzare la prova intermedia, scritta e orale, al passaggio tra il primo e il secondo anno di corso e, del pari, la prova finale – anch'essa sia scritta, sia orale – al termine del secondo anno di corso.

1.3. Per assicurare l'attiva partecipazione degli specializzandi e il progressivo, ma costante avanzamento delle conoscenze e abilità che il corso si propone di far acquisire, dovranno, altresì, essere predisposte ulteriori prove infrannuali, durante tutto il ciclo di studi, possibilmente in rapporto ai singoli moduli tematici in cui la didattica sarà articolata.

Pertanto, mentre le menzionate prove di fine anno saranno volte ad accertare, rispettivamente, le conoscenze degli specializzandi per il passaggio al secondo anno di corso – per quanto concerne la prova intermedia al termine del primo anno – e ad operare una verifica finale sulla preparazione del candidato – con riferimento alla prova da prevedere al termine del secondo anno di corso – le prove infrannuali che dovranno avere luogo durante l'intero ciclo di studi avranno la finalità di testare i progressi degli specializzandi in rapporto ai singoli moduli. In tal modo, sarà possibile fornire uno strumento di valutazione e di autovalutazione puntuale e regolare ai discenti, in rapporto al raggiungimento degli obiettivi formativi.

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

giuridiche, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di specializzazione (art. 7, comma 13, del Regolamento), che, come rilevato, non devono appartenere al corpo docente del corso.

3.2. Le prove in oggetto sono due: una prova intermedia, scritta e orale, da svolgersi nel passaggio tra il primo e il secondo anno del corso; una prova finale, anch'essa sia scritta, sia orale, prevista al termine del corso. Il mancato positivo superamento della prova intermedia non impedisce la prosecuzione della partecipazione al corso (art. 7, comma 12, lett. e), del Regolamento); al contrario, il mancato positivo superamento della prova finale preclude il conferimento del titolo da parte del Consiglio Nazionale Forense. In ogni caso, è fatta salva per l'avvocato che non abbia superato la prova finale la possibilità di iscriversi nuovamente allo stesso o ad altro corso di specializzazione.

La prova scritta, sia intermedia che finale, ha ad oggetto, alternativamente, la redazione di un parere ovvero la redazione di un atto, e si svolge in presenza.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato la prova scritta.

Tanto per la prova intermedia, quanto per quella finale, l'insufficienza riportata in una delle due tipologie di prove previste – orale o scritta – non consente di ritenere la prova positivamente superata nel suo complesso.

3.3. La prova orale, sia intermedia, sia finale, si svolge in presenza.



## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

dal Regolamento CNF n. 6/2014 in materia di formazione continua (almeno 15 crediti per anno e 45 in un triennio).

1.4. Le scuole o i corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione di cui alla richiamata lettera *a*) sono promossi e organizzati dal CNF e dai consigli dell'ordine, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative (art. 10 del Regolamento).

1.5. Gli obblighi di formazione continua specialistica assolti secondo le predette modalità sono oggetto, ogni tre anni, di specifiche dichiarazioni e produzioni documentali da rendersi al consiglio dell'ordine degli avvocati di appartenenza. Il consiglio dell'ordine cura la trasmissione al CNF delle dichiarazioni e della documentazione esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo, ovvero comunica al CNF il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.

## **2. La revoca del titolo di avvocato specialista.**

2.1. Il CNF, previa audizione dell'interessato, revoca il titolo di avvocato specialista nelle seguenti ipotesi:

*a*) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente a un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

*b*) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua specialistica ovvero dell'obbligo di deposito della dichiarazione e della documentazione di cui al paragrafo che precede.

2.2. Il titolo può essere, altresì, revocato dal CNF, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell'ordine o di terzi, in caso di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.

2.3. La revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente, decorsi due anni dalla revoca al momento della domanda.

